

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

Codice cifra: Agr/SDL/2009/00001

RELAZIONE

Il motivo di rivisitare la L.R. 22 maggio 1985, n.34, che disciplina le attività agrituristiche regionali, nasce, essenzialmente, dopo ventuno anni di interventi legislativi - Legge n. 268 del 27 luglio 1999, art. 1, comma 3, *“Disciplina delle strade del vino”* - Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (*Legge finanziaria per il 2001*), art. 123 *“Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche”* - Legge n. 122 del 27 Marzo 2001, art. 23 (*Ospitalità rurale familiare*, nonché il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, - scaturiti dalla necessità di attualizzare e modernizzare una normativa ormai vetusta e non più conforme alla nuova nozione di imprenditore agricolo, che hanno riformato radicalmente l'agricoltura italiana.

Infatti, la nuova legge di orientamento agricolo, modificando l'articolo 2135 del codice civile, non solo ha ridisegnato le attività agricole, ma ha introdotto una nuova categoria di attività connesse: le cosiddette attività multifunzionali dell'impresa agricola.

La commercializzazione e valorizzazione, la fornitura di beni o servizi ovvero la ricezione ed ospitalità, che sono normalmente inquadrati tra le attività industriali commerciali, allo stato rientrano tra le attività agricole, in quanto il loro esercizio è compreso tra le attività espletate dall'imprenditore agricolo in relazione alle modifiche apportate all'art. 2135 novellato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. , .

In particolare, la nuova legge nazionale di disciplina dell'agriturismo (Legge n. 96 del 20.02.2006) all'art. 14, comma 2, prevede che *“le Regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa”*, salvo quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 339 del 12/10/2007.

Oltre a queste motivazioni derivanti dalle recenti novità legislative in materia, occorre adeguare la normativa regionale anche in considerazione delle mutate esigenze del settore.

Il fenomeno agrituristico, ormai largamente diffuso nella Regione Puglia, ha assunto, negli ultimi anni, una posizione di rilievo nell'offerta turistica regionale. In particolare, in alcune zone si è ormai radicata una vera e propria cultura dell'ospitalità rurale, determinando, così, una nuova filosofia del fare agricoltura.

L'esercizio dell'attività agricola è attualmente finalizzata anche alla conservazione e alla tutela dell'ambiente, al recupero del patrimonio edilizio rurale, del patrimonio naturale e culturale, nonché al raggiungimento di sempre più elevati standards produttivi e qualitativi. Pertanto, è in atto un processo di riconversione delle aziende agricole verso una agricoltura di qualità, anziché di quantità, con l'obiettivo anche di collocare le produzioni di qualità direttamente al consumatore finale.

Una parte delle aree agricole hanno perso la loro originaria connotazione rurale acquisendo le specifiche caratteristiche dell'agricoltura intensiva indirizzata a rispondere alle esigenze del mercato globalizzato. .

Restano, comunque, vastissime aree rurali che mantengono ancora intatti i segni della millenaria opera dell'uomo.

L'insieme dei "segni" di queste aree può ancora restituire paesaggi che documentano la suggestiva storia che va dall'antichità della Magna Grecia all'epoca moderna.

Sono questi paesaggi che racchiudono, appunto, l'immenso patrimonio culturale della ruralità, il cui

recupero, quando essa si presenta povera e dismessa, risulta spesso difficoltoso e disomogeneo per l'assenza di parametri di valutazione che rispecchino la profonda diversità delle situazioni.

Si rende quindi necessario che la gestione degli spazi naturali e del patrimonio in essi contenuti si ponga in chiave completamente diversa da quella che regola lo sviluppo delle aree forti.

Ad una politica di sviluppo in senso moderno dovrebbe sostituirsi una politica di riqualificazione e rivitalizzazione dei valori ambientali e culturali, vero patrimonio di una campagna variegata ed eterogenea che si esprime attraverso i propri paesaggi, la cui integrità va tutelata da possibili sconvolgimenti ed intromissioni di soggetti estranei, che nulla hanno a che vedere con la loro formazione e conservazione.

Ma questi paesaggi ed il nostro territorio non sarebbero oggi gli stessi senza l'opera di generazioni e generazioni di agricoltori, che nei secoli, se non nei millenni, ci hanno tramandato il risultato delle loro fatiche. Le imprese agricole, quindi, sono un anello importante e determinante della catena di fattori necessari alla formazione dell'offerta turistica.

Uno degli aspetti più caratterizzanti di questo nuovo mondo rurale é costituito dalla funzione culturale e sociale dell'agriturismo.

Non a caso con la legge 730/85, prima, e con le norme contenute nel Decreto Legislativo 228/2001 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 96, poi, il legislatore ha fornito una cornice di certezza giuridica alle attività che nell'insieme si traducono nell'esercizio dell'agriturismo ed ha inserito le stesse, organicamente, nella programmazione regionale.

Tutto ciò premesso, il nostro sforzo si deve concretizzare, inoltre, nella salvaguardia di alcuni principi che consentano di realizzare al tempo stesso:

- una minima ma, comunque, remunerativa attività agrituristica;
- l'individuazione di limiti oltre cui si verrebbero a perdere le caratteristiche di una sincera ed autentica ospitalità rurale;
- una adeguata soddisfazione delle aspettative dei fruitori.

L'Assessore
Enzo Russo

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

INDICE

- Art. 1 Finalità della legge*
- Art. 2 Definizione di attività agrituristiche e attività assimilate*
- Art. 3 Locali per attività agrituristiche*
- Art. 4 Determinazione di criteri e limiti della attività agrituristica. Obblighi amministrativi. Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale.*
- Art. 5 Norme igienico sanitarie*
- Art. 6 Elenco provinciale degli operatori agrituristici*
- Art. 7 Osservatorio regionale dell'agriturismo*
- Art. 8 Modifiche, verifiche e cancellazione dell'iscrizione dall'elenco provinciale degli operatori agrituristici*
- Art. 9 Disciplina amministrativa*
- Art. 10 Autorizzazione comunale*
- Art. 11 Determinazione delle tariffe*
- Art. 12 Riserva di denominazione. Classificazione*
- Art. 13 Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali*
- Art. 14 Attività di studio e ricerca e formazione professionale*
- Art. 15 Promozione dell'offerta agrituristica*
- Art. 16 Norme transitorie e finali*
- Art. 17 Norme finanziarie*

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

Art. 1

Finalità della legge

La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione Europea e con i programmi nazionali e regionali concernenti l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo in campagna volte a:

- a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
- b) agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
- c) recuperare e valorizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio;
- d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;
- e) valorizzare i prodotti tipici regionali, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- f) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
- g) favorire i rapporti tra la città e la campagna.

Art. 2

Definizione di attività agrituristiche e attività assimilate

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile. nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano, inoltre fra le attività agrituristiche:
 - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
 - b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi D.O.P., I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.C.G. o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
 - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;
 - d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni con gli enti locali, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;
 - e) valorizzare l'artigianato agricolo derivante da attività multifunzionali della medesima impresa agricola;
4. Sono considerati di propria produzione gli alimenti e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento di appartenenza a particolari categorie di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.
6. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, le attività svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivati dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Regione, di concerto con le Province e sentite le associazioni regionali dei pescatori e di agriturismo maggiormente rappresentative a livello nazionale, emana apposito regolamento che disciplina le specificità di tali attività legate alla pesca.
7. Lo svolgimento dell'attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni della presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 delle legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agriturbistica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Art. 3
Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti nell'ambito della azienda agricola e non utilizzati per la conduzione della stessa.
2. L'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici è condizione per ottenere il rilascio delle autorizzazioni o permessi in materia edilizia finalizzate all'esercizio dell'attività agriturbistica.
3. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agriturbistica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell'edificio.
4. Negli interventi di restauro, ristrutturazione e sistemazione deve essere rispettata la tipologia e l'aspetto architettonico degli edifici esistenti, per cui l'utilizzo di detti locali a fini agriturbistici é consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione ed aerazione previsti dalle normative vigenti.
5. Sono consentite volumetrie aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli immobili, nella misura massima del 25% del volume complessivo dei fabbricati rurali esistenti destinati o da destinare ad uso agriturbistico, nel rispetto delle normative urbanistiche comunali e dei vincoli storico-architettonici, ambientali e paesaggistici.
6. Nel caso di ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, la stessa deve essere eseguita in modo da ripristinare la tipologia architettonica originaria.
7. I locali ad uso agriturbistico sono assimilati ad ogni effetto ai fabbricati rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto dall'articolo 1, comma 5, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, nonché il carattere rurale previsto dal successivo articolo 2, comma 3 bis, dello stesso D.P.R..

Art. 4
Determinazione di criteri e limiti della attività agriturbistica.
Obblighi amministrativi. Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale.

- 1 La sussistenza della connessione dell'attività agriturbistica rispetto a quella agricola é determinata dal confronto del tempo di lavoro attribuito alle attività agriturbistiche con il tempo lavoro attribuito alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest'ultimo. La tabella con i parametri unitari da applicare per il calcolo del tempo lavoro annuo, sia dell'attività agricola che dell'attività agriturbistica, sarà definita con apposito regolamento di attuazione della presente legge da approvare entro tre mesi dalla data di pubblicazione. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività agriturbistiche sono autorizzate per un numero non superiore ai dieci ospiti.
2. Nella determinazione del tempo lavoro annuo dedicato all'attività agricola aziendale potranno essere applicate delle maggiorazioni in considerazione della:
 - localizzazione dell'azienda in aree di interesse ambientali (siti di importanza comunitaria – S.I.C. – zone di protezione speciale – Z.P.S. – parco, riserve naturali etc.);
 - certificazione di produzione con metodo biologico ;
 - certificazione di qualità delle produzioni aziendali (D.O.C.G., D.O.C., I.G.T., D.O.P., I.G.P., etc.).Tali maggiorazioni saranno definite nell'ambito del precitato regolamento di attuazione.
3. Il Comune fissa i limiti delle attività agriturbistiche per ogni impresa agricola in considerazione di quanto stabilito al precedente comma 1), tenendo presente che, in ogni caso, non potranno essere autorizzati :
 - posti letto in misura superiore a n. 40;
 - piazzole per agricampeggio in misura superiore a n. 15;
 - posti tavola in misura superiore a n.80.

Nel caso di attività agrituristiche che preveda sia posti letto che agriturismo, la ricettività complessiva non potrà superare 80 persone.

4. Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle attività agricole dell'azienda agriturbistica e delle aziende agricole della zona, nonché alla caratterizzazione dell'offerta enogastronomica regionale, l'attività di somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), deve tener conto dei seguenti criteri:
 - a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve impiegare una quota significativa di prodotto proprio che, unitamente al prodotto di imprese agricole della Regione, rappresenti una percentuale non inferiore al 70% del totale dei prodotti agricoli impiegati;
 - b) il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione di pasti e bevande deve preferibilmente provenire da imprese agroalimentari pugliesi che trasformano produzioni agricole regionali o di zona limitrofa.
5. Le attività ricreative, culturali e didattiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.
6. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agriturbistica hanno i seguenti obblighi:
 - a) esporre in modo ben visibile al pubblico il certificato di iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agriturbistici, di cui all'articolo 6;
 - b) esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione comunale, di cui all'articolo 9;
 - c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
 - d) esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe praticate e comunicate al Comune, come previsto dall'articolo 10;
 - e) osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18.6.1931, n. 773, e succ. modifiche;
 - f) inviare all'A.P.T. o I.A.T. competente per territorio i dati statistici della propria ricettività, utilizzando i modelli ISTAT, relativi al comparto di competenza per la rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. Ogni A.P.T. invia mensilmente all'Osservatorio Turistico Regionale di cui alla lettera c) dell'art. 17 nonché all'Ufficio agriturismo della Provincia competente per territorio, i dati statistici aggregati relativi alla ricettività agriturbistica della provincia.
7. Il rapporto relativo alle violazioni degli obblighi previsti dal comma precedente è trasmesso all'Ufficio regionale competente, che applica le sanzioni previste agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. L'autorizzazione è revocata dal Comune, con provvedimento motivato, qualora si accerti che il titolare:
 - a) senza giustificato motivo, non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione o la abbia sospesa da almeno due anni;
 - b) sia stato cancellato, ai sensi dell'articolo 8, dall'elenco provinciale degli operatori agriturbistici;
 - c) sia incorso nelle condizioni che precludono l'iscrizione nell'elenco provinciale, previste dall'articolo 6, comma 3;
 - d) abbia subito nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.L'avvio del procedimento di sospensione e revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per presentare controdeduzioni.
La decisione definitiva deve essere presa entro i successivi trenta giorni.
8. In caso di revoca dell'autorizzazione comunale, dalla data di esecutività del provvedimento non sono più applicabili le norme specifiche che regolano l'attività agriturbistica.

Art. 5

Norme igienico sanitarie

1. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto nel precedente articolo 3 e della particolare

architettura rurale dei locali da utilizzare per l'attività agrituristica stabilisce i requisiti propri degli immobili da utilizzare per l'agriturismo, per le cui attività non si applicano le norme previste per i pubblici esercizi..

2. L'autorità sanitaria autorizza le deroghe alle vigenti norme in materia di igiene e sanità in relazione a particolari esigenze tecnologiche, tra le quali rientrano la preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande nell'esercizio dell'attività agrituristica, secondo le tradizionali consuetudini del mondo rurale.
3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri. In particolare, è consentito l'utilizzo della cucina come laboratorio artigianale per la trasformazione dei prodotti aziendali, anche destinati alla vendita, purché ciò avvenga in orari in cui non è utilizzata per la preparazione dei pasti.
4. Entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Regione, di concerto con le Province e sentite le associazioni regionali di agriturismo maggiormente rappresentative a livello nazionale, emana apposito regolamento che disciplina la macellazione in azienda dei propri animali da cortile da destinare alla somministrazione di pasti.
5. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
6. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell'abitabilità.
7. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.
8. Le piscine di dimensione non superiore a 140 metri quadrati prive di trampolino, sono considerate private se riservate ai soli ospiti alloggiati, ovvero se trattasi di piscine biologiche non per competizione.

Art. 6

Elenco provinciale degli operatori agrituristiche

1. Le Province istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche previste dall'articolo 2 della presente legge. L'iscrizione é condizione necessaria per la comunicazione di inizio attività, di cui all'articolo 9 e per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10. L'elenco é tenuto dall'Ufficio competente dell'Assessorato provinciale dell'Agricoltura..
2. Entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Regione, di concerto con le Province e sentite le associazioni regionali di agriturismo maggiormente rappresentative a livello nazionale, emana apposito regolamento che disciplina le modalità di conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristiche.
3. L'iscrizione nell'elenco è preclusa, a meno che non abbiamo ottenuto la riabilitazione, a coloro:
 - a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
 - b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
4. La domanda di iscrizione va indirizzata alla competente Amministrazione Provinciale - Assessorato all'Agricoltura per il tramite del Comune dove sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per attività agrituristiche.
5. Il Comune competente per territorio provvede all'istruttoria della domanda. Il Sindaco, entro e

non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, in base agli accertamenti eseguiti ed all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, trasmette all'Amministrazione Provinciale - Assessorato all'Agricoltura le determinazioni di competenza.

6. L'Assessorato Provinciale dell'Agricoltura entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle determinazioni del Comune provvede all'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici.
7. L'Ufficio competente della Provincia, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di iscrizione, notifica le decisioni al Comune, alla ditta interessata, e all'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo, inviando il relativo certificato di iscrizione.
8. Qualora entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda al Comune non sia stato adottato alcun provvedimento da parte dello stesso, la domanda si ritiene accolta e, pertanto, la ditta interessata potrà richiedere direttamente all'Amministrazione provinciale di procedere, ai sensi della presente disposizione, all'iscrizione nell'elenco che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
9. L'iscrizione nell'elenco provinciale riguarda la specifica impresa agricola e non é cedibile a terzi.
10. L'Ufficio competente della Provincia, entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge, effettua il monitoraggio delle aziende agrituristiche della Provincia iscritte nell'elenco regionale. Tale monitoraggio verifica l'effettivo esercizio dell'attività agriturbistica e, nel contempo, la corrispondenza di quanto riportato nel certificato di iscrizione con quanto autorizzato dal Comune.
11. Gli elenchi provinciali degli operatori agriturbistici devono essere annualmente aggiornati e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura delle competenti Amministrazioni provinciali.

Art. 7

Osservatorio regionale dell'agriturismo

- 1) Presso la Regione Puglia è istituito l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo con sede presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale che provvederà al suo funzionamento.

- 2) Nomina e composizione:

L'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo è costituito da n. 6 componenti, designati:

- uno dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;
- uno dall'Area politiche per lo sviluppo economico, lavoro, innovazione;
- tre dalle Associazioni agrituristiche regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il Presidente dell'Osservatorio ed i componenti sono nominati con atto della Giunta regionale e l'incarico ha durata di cinque anni. L'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo si avvale di un segretario, dipendente dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, nominato con provvedimento della Giunta Regionale.

- 3) L'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo:

- a. Svolge attività di monitoraggio delle attività agrituristiche al fine di fornire informazioni utili per l'espletamento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza della Regione Puglia. L'attività dell'Osservatorio è anche finalizzata a favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e di promuovere iniziative tese alla valorizzazione delle attività agrituristiche;
- b. Elabora i dati e le informazioni provenienti dalle Province, dai Comuni e da altre amministrazioni interessate, pubblicando un rapporto annuale;

- c. È organo consultivo dell'amministrazione regionale.

Art. 8

Modifiche, verifiche e cancellazione dell'iscrizione dall'elenco provinciale degli operatori agrituristici

1. Gli iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, fatto salvo quanto disposto dalle successive norme transitorie, sono tenuti a comunicare all'Ufficio competente della Provincia ed al Comune competente per territorio, eventuali modificazioni soggettive che comportino l'applicazione del comma 3 dell' articolo 6 o variazioni strutturali dell'azienda che comportano modifiche alle attività consentite dall'autorizzazione comunale di cui sono già in possesso. Alla comunicazione va allegata solo la documentazione che riguarda strettamente le situazioni mutate.
2. Qualora la variazione riguardi esclusivamente la titolarità e/o la ragione sociale dell'impresa agrituristica, è necessario accertare il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 6 - comma 3.

Il Comune competente per territorio effettua gli accertamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 ed invia le risultanze al competente Ufficio provinciale; inoltre trasmette al competente Ufficio regionale il rapporto relativo alle eventuali violazioni, così come previsto dal precedente articolo 4, comma 7.

L'eventuale modificazione o perdita dei requisiti a cura dell'Ufficio Provinciale é notificata per iscritto agli interessati, che possono presentare memorie e scritti difensivi entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

L'Ufficio competente dell'Assessorato Provinciale dell'Agricoltura accerta la perdita dei requisiti di legge e determina la cancellazione dall'elenco provinciale. Tale cancellazione viene notificata alla ditta interessata ed al Comune competente per la conseguente revoca dell'autorizzazione comunale di cui al successivo articolo 10.

3. L'Ufficio competente della Provincia può disporre verifiche relative al rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 4, comma 6.

Art. 9

Disciplina amministrativa

1. La comunicazione di inizio attività, consente l'avvio immediato dell'esercizio delle attività agrituristiche ai soggetti iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici ed in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro 60 giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dallo stesso Comune.
2. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro 15 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 10

Autorizzazione comunale

1. Accertata la regolarità della comunicazione di inizio attività il Comune rilascia l'autorizzazione

comunale per l'esercizio delle attività agrituristiche.

2. L'autorizzazione é sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo e non è soggetta a rinnovo annuale.
3. Il Sindaco, entro 15 giorni dal rilascio, invia copia dell'autorizzazione comunale all'Ufficio della Provincia competente per territorio ed all'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo.

Art. 11

Determinazione delle tariffe

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno gli interessati devono presentare al Comune una dichiarazione contenente le tariffe che si impegnano a praticare per l'anno successivo. Copia della stessa va inviata all'Ufficio competente della Provincia e all'A.P.T. competenti per territorio..

Art. 12

Riserva di denominazione. Classificazione

1. L'uso della denominazione «agriturismo» è riservato esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l'attività agriturbistica ai sensi della presente legge e munite di autorizzazione comunale di cui all'articolo 10.
2. L'esercizio delle attività di cui all' articolo 2 senza la specifica autorizzazione comunale di cui all'articolo 10 costituisce violazione agli articoli 17-bis e 221-ter del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater dello stesso T.U.L.P.S..

L'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia promuove, d'intesa con l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo, l'adozione di criteri di classificazione dell'offerta agriturbistica in sintonia con quelli adottati da altre regioni, fatta salva l'introduzione di specifici parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali. Il sistema di classificazione dell'offerta agriturbistica tiene conto congiuntamente del livello qualitativo dell'ospitalità e dei servizi offerti nonché della specifica caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale.

Art. 13

Programma regionale agriturbistico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

1. La Regione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e conformemente alla propria pianificazione territoriale redige il Programma regionale agriturbistico e di rivitalizzazione delle aree rurali, in seguito denominato P.R.A, che stabilisce le linee e gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale e individua le relative azioni attuative.
2. Il Programma ha durata triennale ed é redatto sulla base delle proposte dell'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo, delle Amministrazioni Provinciali, della Comunità Montana e delle Autorità di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali ed è approvato dalla Giunta Regionale.
3. Le proposte devono contenere:
 - a) L'indicazione delle zone di maggior interesse agriturbistico;
 - b) l'elenco delle iniziative agriturbistiche e delle attività assimilate in atto;
 - c) la sintetica indicazione del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di utilizzazione attraverso attività di agriturismo;
 - d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche , agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
 - e) l'individuazione delle strutture di particolare pregio architettonico, artistico o storico;

- f) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche considerate anche le strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.
- 4. Il P.R.A. indica le azioni di incentivazione, sostegno e promozione del turismo equestre nell'ambito delle aziende agrituristiche con l'indicazione di appositi itinerari.
- 5. Il P.R.A. stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- 6. Il P.R.A. è adottato previa consultazione delle organizzazioni professionali e cooperative, nonché delle associazioni di categoria, dei settori agricolo e turistico.
Il P.R.A. è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il P.R.A. è trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Art. 14

Attività di studio, ricerca e formazione professionale

1. La Regione in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni agrituristiche e le organizzazioni professionali agricole promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e stabilisce le modalità per l'espletamento della formazione professionale e per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica propedeutico al rilascio dell'autorizzazione comunale. .
2. La Regione, nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ha previsto azioni di formazione per gli operatori del settore agricolo al fine di promuovere la diversificazione delle attività agricole e di migliorare l'offerta agriturbistica regionale.
3. La Regione in collaborazione con l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo individua le attività di ricerca e di studio a supporto dell'attività agriturbistica. In particolare:
 - a) promuove indagini di mercato, analisi sulle potenzialità della domanda e dell'offerta agriturbistica, mettendo a disposizione dati ed informazioni per studi sulla ricettività delle singole aree rurali, in funzione delle produzioni e delle strutture aziendali esistenti, nonché dei flussi turistici in atto e potenziali;
 - b) patrocina, a titolo gratuito, manifestazioni e convegni;
 - c) diffonde materiale divulgativo e promozionale ed intraprende iniziative idonee a promuovere la conoscenza delle problematiche connesse all'agriturismo.

Art. 15

Promozione dell'offerta agriturbistica

1. La Giunta Regionale adotta il Programma triennale di promozione dell'offerta agriturbistica.
2. Il programma è predisposto dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale in collaborazione con l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo.
3. Le imprese agrituristiche partecipano alle attività previste dal programma, coordinate dalle rispettive associazioni di riferimento
4. La Regione nell'ambito del Programma svolge attività di coordinamento della promozione dell'offerta agriturbistica regionale.
5. Il programma triennale di promozione dell'offerta agriturbistica è trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 16
Norme transitorie e finali

1. Entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, i Comuni inviano all'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo e all'Ufficio competente della Provincia copia di tutte le autorizzazioni comunali rilasciate per l'esercizio di attività agrituristiche.
2. Sono fatti salvi i certificati di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici rilasciati ai sensi della legge regionale 22 maggio 1985, n. 34 e le relative autorizzazioni comunali. I soggetti già iscritti nell'elenco regionale vengono iscritti automaticamente negli elenchi provinciali.
3. Gli iscritti all'elenco regionale di cui alla L.R. 34/85 possono richiedere l'autorizzazione comunale di cui all'art. 9 entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge anche in assenza di certificato di abilitazione all'esercizio di attività agriturbistica. Trascorso inutilmente tale termine gli interessati dovranno richiedere iscrizione all'elenco provinciale degli operatori agrituristici ai sensi della presente legge.
4. La legge regionale 22 maggio 1985, n. 34, "Interventi a favore dell'agriturismo" è abrogata con l'entrata in vigore della presente legge. Sono abrogate tutte le disposizioni, contenute in altre norme regionali, che contrastano con la presente legge.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, in materia di agriturismo, si rinvia alla legge 8 febbraio 2006, n. 96

Art. 17
Norme finanziarie

1. La Regione Puglia, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Legge, non prevede alcun onere finanziario a carico del Bilancio Regionale, in quanto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 28/01.